



COMUNE DI TERNO D'ISOLA

PROVINCIA DI BERGAMO

SCHEMA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE SINTETICO A 11 CON ANNESSA PALAZZINA SPOGLIATOI E TRIBUNE, DEL CAMPO POLIVALENTE IN ERBA SINTETICA E RELATIVE AREE DI PERTINENZA SITI IN VIALE DELLO SPORT. PERIODO 01/09/2025 – 31/08/2028, PROROGABILE DI ANNI UNO.

- Art. 01 – Oggetto e durata
- Art. 02 – Accettazione dell'incarico di gestione
- Art. 03 – Oneri dell'Amministrazione
- Art. 04 – Obblighi del Gestore
- Art. 05 – Adempimenti del Gestore
- Art. 06 – Personale
- Art. 07 – Responsabilità
- Art. 08 – Tutela degli addetti
- Art. 09 – Accesso agli impianti
- Art. 10 – Tariffe di accesso e uso
- Art. 11 – Contributi e proventi
- Art. 12 – Verbale di restituzione
- Art. 13 – Cessione attività.
- Art. 14 – Risoluzione della convenzione
- Art. 15 – Procedimento in caso d'inosservanza obblighi
- Art. 16 – Recesso
- Art. 17 – Foro competente
- Art. 18 – registrazione in caso d'uso
- Art. 19 – Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)
- Art. 20 – Trattamento dei dati personali
- Art. 21 – Disposizioni finali

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 03.07.2025 è stato approvato l'atto di indirizzo per l'avvio di procedura ad evidenza pubblica per la concessione strumentale del campo da calcio comunale sintetico a 11 con annessa palazzina spogliatoi e tribune, del campo

polivalente in erba sintetica e relative aree di pertinenza siti in viale dello Sport, di proprietà comunale e che con lo stesso atto è stato approvato lo schema di convenzione e le tariffe per l'utilizzo degli impianti citati dandone altresì atto dell'assenza di rilevanza economica di tale gestione;

- con Determinazione n. ____ del _____ è stato approvato l'avviso pubblico per manifestazione di interesse per l'affidamento della gestione del campo da calcio comunale sintetico a 11 con annessa palazzina spogliatoi e tribune, del campo polivalente in erba sintetica e relative aree di pertinenza siti in viale dello Sport, di proprietà comunale;
- con Determinazione n. _____ del _____ è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento della gestione del campo da calcio comunale sintetico a 11 con annessa palazzina spogliatoi e tribune, del campo polivalente in erba sintetica e relative aree di pertinenza siti in viale dello Sport, di proprietà comunale;
- con Determinazione n. _____ del _____ è stato approvato l'esito della manifestazione di interesse dalla quale risulta che hanno manifestato il proprio interesse i seguenti soggetti:
 - _____ con sede in _____ – C.F. e P.I. 0000000000
 - _____ con sede in _____ – C.F. e P.I. 0000000000
- tenuto conto degli esiti della trattativa svoltasi tra l'Amministrazione comunale e i suddetti soggetti;
- con Determinazione n. ____ del _____, sono stati approvati gli esiti della manifestazione di interesse ad evidenza pubblica procedendo all'affidamento della gestione in oggetto alla _____;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventicinque addì _____ del mese di _____ con la presente scrittura privata il Comune di Terno d'Isola, cod. fiscale n. 82005730161, rappresentato da Andreotti Mara nata a _____, il _____, cod. fiscale _____, in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali, domiciliata per la sua funzione presso la sede comunale dell'ente in Terno d'Isola (BG), Via Casolini, n. 7,

E

_____, P.IVA e C.F. _____, con sede in _____, rappresentata da _____ C.F. _____

stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1- Oggetto e durata

1. Il Comune di Terno d'Isola di seguito denominato "Amministrazione" concede a _____ di _____ (____), di seguito definita "Gestore", la gestione del campo da calcio comunale in sintetico a 11 con annessa palazzina spogliatoi e tribune, del campo polivalente in erba sintetica e relative aree di pertinenza siti in viale dello Sport come meglio individuati nell'allegata planimetria (**all. 1**);

2. Il fine della concessione è costituito dalla gestione del campo da calcio comunale in sintetico a 11 con annessa palazzina spogliatoi e tribune, del campo polivalente in erba sintetica e relative aree di pertinenza siti in viale dello Sport, per finalità sportive e sociali consentite dalla legge. La gestione degli impianti in argomento non potrà essere effettuata per scopi diversi da quelli per cui la concessione è disposta, salvo manifestazioni sportive / culturali ovvero casi eccezionali preventivamente autorizzati dal Comune.
3. Gli immobili sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, i quali sono noti al concessionario che ne ha preso atto, come risulta dal verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le parti in data ___/___/2025, insieme alla relazione tecnica descrittiva dello stato di consistenza e di agibilità degli stessi redatto dal settore gestione del territorio, i quali si intendono espressamente ivi richiamati.
Si dà atto che allo stato attuale le tribune hanno una capienza massima di posti a sedere di n. 693 persone.
4. La presente convenzione ha una durata di anni 3 (tre) con decorrenza dal 01/09/2025 al 31/08/2028 eventualmente prorogabile per un ulteriore anno alle medesime condizioni, a seguito di richiesta del Gestore da presentarsi entro tre mesi dalla scadenza e formale accettazione dell'Amministrazione Comunale

Art. 2 – Accettazione dell'incarico di gestione

Il Gestore accetta in uso il complesso immobiliare di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni di cui alla presente convenzione, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali e nel rispetto del programma d'uso annuale che lo stesso si impegna a predisporre.

Art. 3 – Oneri dell'Amministrazione

L'Amministrazione si impegna ad effettuare le opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale necessarie a mantenere gli impianti e le relative strutture, per tutta la durata dell'affidamento, nelle condizioni definite nel verbale di consegna (es.: spogliatoi, terreno di gioco, impianto di illuminazione, impianto di riscaldamento, tribune spettatori, servizi igienici per il pubblico, recinzione campo, rete protettiva).

L'Amministrazione Comunale s'impegna, nei limiti delle circostanze, ad effettuare i lavori nel rispetto dei calendari delle società sportive utilizzatrici.

Sono in particolare a carico dell'Amministrazione i seguenti interventi di manutenzione straordinaria, purché non conseguenti ad incuria o dolo:

- sistemazione delle coperture e delle lattonerie;
- modifiche o varianti strutturali e complementari ai locali o agli impianti in adeguamento alle norme di legge e per miglioramenti funzionali;
- sostituzione delle apparecchiature (saracinesche, quadri comando, ecc.) e delle attrezzature sportive non più recuperabili per vetustà o rottura per normale uso nonché per il necessario adeguamento alle norme vigenti;
- nuove costruzioni o rifacimenti di lastricati, pavimentazioni, marciapiedi e rivestimenti interni ed esterni.

Ogni altro intervento non compreso fra quelli sopra indicati resta a carico del Gestore.

Art. 4. – Obblighi del Gestore

Il Gestore si obbliga a:

- a) sottoscrivere entro il termine fissato dall'Amministrazione il verbale di stato di consistenza riportante il valore economico degli immobili, delle relative pertinenze, dei mobili, delle attrezzature e accessori;
- b) non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso da parte dell'Amministrazione;
- c) assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature nello stato in cui si trovano all'atto della consegna ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo e/o di eventuali smarrimenti;
- d) segnalare immediatamente all'Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare e corretto svolgimento delle attività;
- e) tenere indenne l'Amministrazione da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
- f) applicare le tariffe stabilite dall'Amministrazione ed in particolare quelle ridotte per l'utilizzazione degli impianti finalizzata alla promozione dello sport tra giovani di età non superiore a 20 anni;
- g) segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture e agli impianti;
- h) non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell'area di sedime degli impianti, ad eccezione delle aree di parcheggio limitrofe esterne, salvo che per l'ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico ed allo scarico delle merci, limitatamente al tempo strettamente necessario a tali incombenze;
- i) effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento delle strutture e degli impianti oggetto della presente convenzione, tra cui la tinteggiatura generale e interna;
- j) assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, a garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;
- k) limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- l) assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;
- m) stipulare i contratti ed assumere a proprio carico le spese di pulizia, di telefono, per l'energia elettrica, per il riscaldamento, per la fornitura di acqua potabile, compresi i consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti in oggetto e gli spazi in gestione;
- n) provvedere ad intestare a proprio nome i contratti di utenza relativi agli impianti esistenti, ovvero a rimborsare integralmente all'attuale intestatario, previo accordo con il medesimo, le spese nel frattempo da esso sostenute a tale titolo, ed, in ogni caso, a provvedere alla diretta intestazione dei contratti di utenza entro 45 giorni dalla data della sottoscrizione della presente convenzione; ove la volturazione delle utenze non fosse possibile per motivi tecnici, ad esempio per la presenza di contatore in comune con altre strutture non oggetto della convenzione, il Gestore provvederà al rimborso della quota parte delle spese relative ai consumi derivanti dalla lettura dei sub-contatori, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta;

- o) garantire adeguato riscaldamento dell'aria e dell'acqua negli spogliatoi e nei servizi igienici, al fine di garantire la corretta salubrità degli ambienti;
- p) realizzare campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la collaborazione e la partecipazione dell'utenza, ed a promuovere l'allargamento della base dei praticanti le attività sportive, anche in forma non organizzata o singola;
- q) sorvegliare, sotto propria responsabilità, che gli utenti degli impianti non sub-affidino a terzi l'utilizzazione degli stessi;
- r) mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;
- s) effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico dell'Amministrazione senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;
- t) gestire e mantenere in perfetta efficienza il defibrillatore;
- u) far partecipare un rappresentante designato dall'Amministrazione al Consiglio direttivo e agli eventuali incontri con le altre associazioni del territorio volte a definire l'uso dell'impianto;
- v) garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria del campo sintetico a 11;
- w) garantire il mantenimento dell'omologazione del campo (la prima è in capo all'Amministrazione) negli anni di gestione e come da procedura amministrativa della LND (come da **all. 2**)

Art. 5 – Adempimenti del Gestore

Il Gestore si impegna a:

- mantenere l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione (manutenzione ordinaria) e a garantire il rispetto delle norme di sicurezza, adottando tutti i provvedimenti necessari a garantire l'incolumità del pubblico, dei frequentatori e di chi opera al suo interno;
- curare i servizi di pulizia degli ambienti oggetto di concessione;
- concedere libero accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni, attività ovvero eventi eventualmente organizzate dall'amministrazione comunale;
- garantire, a proprie spese e con propri mezzi e personale, la pulizia e la disinfezione degli spazi affidati in gestione;
- garantire la gestione e la manutenzione ordinaria sia degli spogliatoi e degli impianti tecnologici associati;
- irrigare i campi di gioco per garantire il corretto mantenimento;
- garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria del campo sintetico a 11, secondo le modalità definite dal documento ufficiale LND (vedasi **all. 3**)
- verificare il corretto uso dei terreni con attrezzature da gioco idonee;
- non utilizzare prodotti per la marcatura delle linee sul campo da gioco, utilizzati per campi d'erba naturale, come gesso, vernice in spray o qualsiasi altro prodotto chimico aggressivo con il polietilene;

Inoltre il Gestore è tenuto a:

- provvedere ai fini della gestione all'acquisto dei beni ed alla fornitura delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento dell'attività.
- dotarsi dell'attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività, degli indumenti degli operatori, dei detersivi, dei solventi, dei detergenti.
- garantire che la pulizia e la manutenzione degli impianti siano svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive, dei

saponi, dei disinfettanti, della carta igienica, delle salviette, delle salviettine di carta monouso, delle scope, degli spazzettoni, delle spugne, degli stracci, e di ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura necessari all'igienizzazione e sanificazione degli ambienti.

È fatto divieto al Gestore di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti (compresi i contenitori ed i locali tutti) senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta del responsabile dell'Amministrazione.

Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il Gestore potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando l'Amministrazione estranea da qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità;

Il Gestore è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività sopra elencate, quantunque non indicate nella presente convenzione, senza che per questo possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

Art. 6 – Personale

1. Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione dal Gestore, deve tenere un contegno serio, civile e corretto e deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.
2. Il Gestore è tenuto a consegnare al responsabile del servizio dell'Amministrazione l'elenco nominativo del personale adibito alle attività di cui sopra, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Art. 7 – Responsabilità

1. Il Gestore è responsabile della custodia e della costante vigilanza degli impianti in convenzione durante l'apertura al pubblico.
2. L'Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, per danni o sinistri che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività previste dalla presente convenzione.
3. Il Gestore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione ed è pertanto tenuto a stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi, con massimale di garanzia non inferiore ad euro 2.500.000,00, ed a presentarne copia all'Amministrazione prima della sottoscrizione della presente convenzione.
4. Il Gestore si assume ogni responsabilità in merito a:
 - adempimenti dovuti a normative fiscali;
 - acquisizione di tutte le licenze, autorizzazioni e deroghe necessarie per lo svolgimento delle attività ordinarie e a carattere straordinario;
 - gestione della sicurezza.

Art. 8 – Tutela degli addetti

1. L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il Gestore ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.
2. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dagli organi competenti, l'Amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti del contributo. La sospensione cesserà nel caso che gli organi competenti accertino che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Gestore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà alcun titolo al risarcimento dei danni.
4. Il Gestore si impegna a stipulare adeguata copertura assicurativa per i volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione contro infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 9 – Accesso agli impianti

1. Il campo in erba sintetica dovrà rimanere aperto tutto l'anno, salvo eventuale periodo di manutenzione. Il campo potrà essere utilizzato nel rispetto dei seguenti orari:
 - Fascia A: dalle ore 9:00 alle ore 18:00
 - Fascia B: dalle ore 18:00 alle ore 24:00
2. Il gestore è obbligato a concedere in uso i campi oggetto della convenzione e gli spazi relativi a chiunque ne faccia richiesta compatibilmente con la programmazione della propria stagione di avviamento allo sport ed a quella agonistica.
3. L'Amministrazione si riserva l'accesso agli impianti sportivi per i bambini frequentanti le scuole secondarie di primo grado, primarie, infanzia e centri estivi per attività organizzate direttamente dal Comune o organizzate dalle istituzioni scolastiche con il patrocinio comunale a livello sportivo e ricreativo. In tal caso nella programmazione delle tariffe d'uso, l'Amministrazione dovrà prevedere agevolazioni specifiche per l'utilizzo degli spazi e degli impianti.
4. L'Amministrazione si riserva altresì di concedere temporaneamente a terzi, dietro contributo o corrispettivo specifico l'uso di spazi esterni e/o strutture, previo accordo con il Gestore, relativamente al periodo e alle modalità di utilizzo, e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di dette attività o manifestazioni.
5. Nelle ipotesi contemplate ai commi 3 e 4, il gestore è obbligato a dare riscontro all'Amministrazione nel termine di quindici giorni, organizzando la programmazione dell'uso degli spazi del complesso sportivo con le esigenze espresse dall'amministrazione che dovranno trovare accoglimento nei successivi 15 giorni.
6. Restano a carico del gestore tutti i costi della custodia e della manutenzione ordinaria dei locali e dei beni anzidetti, ed il ripristino dei danni loro eventualmente causati nel periodo di durata della presente convenzione.

7. Il gestore prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, contenute nei documenti di valutazione dei rischi redatti dall'Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e successive modificazioni, di cui il Gestore con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di conoscerne i contenuti.

Art. 10 Tariffe di accesso e uso

1. Il gestore provvede alla riscossione delle tariffe di utilizzo (**All. 4**) determinate dalla Giunta Comunale, tenendone adeguata e separata contabilità su apposito registro in ottemperanza alle norme fiscali vigenti, da esibire in ogni momento su richiesta anche informale degli uffici comunali competenti.
2. L'accertamento di applicazione di tariffe diverse da quelle prescritte comporterà l'immediata risoluzione della convenzione, previa comunicazione con PEC o raccomandata A/R.
3. Il gestore dovrà dotarsi di un apposito programma applicativo (APP) per la prenotazione degli spazi che dovrà essere condivisa con l'Amministrazione.
4. Sono possibili eventuali accordi per prenotazioni continuative, superiori ai 30 giorni, con Enti o privati.
5. Il Gestore si obbliga a conservare un registro per l'indicazione puntuale di tutte le entrate e uscite relative alle strutture in convenzione; in particolare è obbligato a fornire entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio dell'anno sportivo ultimo concluso, suddiviso per centri di costo, con l'esplicitazione delle entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe di accesso e da eventuali sponsorizzazioni (striscioni ecc.) e delle uscite derivanti da:
 - costi sostenuti per le utenze;
 - manutenzione ordinaria effettuata e relativi costi sostenuti;
 - manutenzione straordinaria effettuata e relativi costi sostenuti;
 - attività o manifestazioni svolte;
 - eventuali manutenzioni straordinarie effettuate;
 - costi di dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione.
6. Il totale delle somme incassate per le tariffe resteranno nella disponibilità del gestore per far fronte alle spese di gestione delle strutture sportive affidate con la presente convenzione.
7. Il Gestore e l'Amministrazione potranno concordare l'introduzione di tariffe differenziate per favorire quelle fasce orarie di utilizzo che nel corso della gestione risultino essere poco frequentate.

Art. 11 – Contributi e proventi.

L'Amministrazione si impegna a versare al Gestore, per ognuna delle stagioni agonistiche comprese nel periodo 01/09/2025 – 31/08/2028, la somma massima di **euro 10.000,00 (diecimila)**, quale contributo in conto esercizio ad integrazione dei ricavi della gestione.

Tale contributo corrisponderà al 50% delle spese sostenute per le utenze (Energia elettrica, gas, acqua) fino ad un massimo di 10.000,00 euro

Il contributo sarà liquidato dal Responsabile del procedimento dell'Amministrazione in tre rate così suddivise:

- Rata 1 entro il 31/10: Euro 5.000,00
- Rata 2 entro il 31/01: Euro 3.000,00
- Rata 3 entro il 30/09 per un massimo di Euro 2.000,00

L'importo della rata n. 3 è dipendente dal totale della rendicontazione delle spese delle utenze per il periodo della stagione settembre – agosto;

Art. 12 – Verbale di restituzione

Al termine della concessione, il Gestore ha l'obbligo di restituire al Comune gli impianti (campo da calcio comunale sintetico con annessa palazzina spogliatoi e tribune, del campo polivalente in erba sintetica e relative aree di pertinenza siti in viale dello Sport) e i beni mobili costituenti l'oggetto della presente convenzione, in perfetta efficienza e a consegnare, nel relativo verbale di restituzione in contraddittorio, tutte le opere eventualmente costruite, senza che questo possa vantare alcun diritto e rimborso di spese a qualsiasi titolo.

Qualora gli impianti oggetto della presente convenzione risultassero in cattivo stato di manutenzione e di conservazione, l'amministrazione comunale avrà la facoltà di ordinare gli interventi necessari a ripristinare lo stato degli impianti, addebitando al gestore ogni spesa sostenuta dal Comune a tal proposito e riservandosi qualsiasi azione necessaria per tale recupero.

Al termine del rapporto contrattuale, l'amministrazione previa perizia di stima potrà offrire al gestore uscente una somma per l'acquisizione dei beni acquistati durante il periodo contrattuale.

Art. 13 – Cessione attività

È vietata la cessione a qualsiasi titolo di attività oggetto della presente convenzione.

Art. 14 – Risoluzione della convenzione

Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del Codice Civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:

1. Utilizzo di personale privo dei requisiti di legge.
2. Mancata tenuta e presentazione del registro per la registrazione delle entrate e delle uscite come previsto dall'art. 10, comma 5.
3. Mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti.
4. Accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi, e mancata stipulazione delle polizze assicurative a favore del personale volontario impiegato.
5. Mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto dalla presente convenzione all'art. 4, lett. n).
6. Cessione a terzi delle attività oggetto della presente convenzione a terzi.
7. Scioglimento o cessazione di attività del Gestore.

8. Gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione.
9. Mancata prestazione e presentazione delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini previsti all'art. 7 ovvero mancato rinnovo e vigenza delle garanzie assicurative prescritte dalla presente convenzione.
10. Applicazione di tariffe d'uso dell'impianto non previste o approvate nelle forme previste dalla presente convenzione.
11. Accertata mancanza negli obblighi di mantenimento dell'impianto e delle aree concesse. In tal caso l'Amministrazione disporrà la risoluzione della convenzione dopo la terza contestazione formale nei confronti del Gestore.
12. Accertata mancanza della manutenzione di eventuali mezzi / strumenti per la manutenzione del manto sintetico come da verbale di consegna (vedasi a titolo esemplificativo il trattorino) e secondo le indicazioni dichiarate nel verbale.

Art. 15 – Procedimento in caso di inosservanza obblighi

1. In caso di inosservanza agli obblighi previsti dalla presente convenzione il Gestore deve porvi rimedio entro 30 giorni (o termine inferiore in caso d'urgenza) dalla contestazione dell'inadempienza notificatagli in forma scritta dall'Amministrazione.
2. Alla contestazione il Gestore avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro quindici giorni dalla notifica della stessa a mezzo PEC o raccomandata A/R.
3. Le eventuali giustificazioni del gestore saranno vagliate dal Responsabile del Settore Affari Generali che, sulla base dell'istruttoria esperita e dal contenuto delle stesse, valuterà se concludere o proseguire con il procedimento sanzionatorio.
4. Il Comune ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, con oneri finanziari a carico del Gestore, i lavori necessari per il regolare funzionamento degli impianti qualora il predetto Gestore, appositamente diffidato, non vi ottemperi nel termine assegnatogli.
5. L'ammontare dell'eventuale sanzione verrà detratto dalla prima rata trimestrale successiva.
6. In caso di reiterate inadempienze o di inadempienze gravi è fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere la convenzione.

Art. 16 – Recesso

1. L'Amministrazione potrà recedere dalla convenzione, con preavviso al Gestore non inferiore a 60 giorni e comunque alla data di conclusione della stagione agonistica, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o, con effetto immediato, dal ricevimento di comunicazione PEC o lettera raccomandata AR, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.
2. Il Gestore potrà recedere dalla convenzione per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi convenzionati, con preavviso non inferiore a 60 giorni mediante comunicazione con PEC o lettera raccomandata AR.

Art. 17 – Foro competente

Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; tuttavia, in caso di controversie giudiziarie, è competente in via esclusiva il foro di Bergamo.

Art. 18 – Registrazione in caso d'uso

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti la presente convenzione, da sottoporre a registrazione solo in caso d'uso ex art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/04/1981, n. 186, sono a totale carico del Gestore.

Art. 19 – Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)

L'Amministrazione in merito alla presenza dei rischi di interferenze, ex art. 26 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, dichiara che non è stato previsto il DUVRI, in quanto non sussistono rischi di interferenza.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali

Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016 il gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'amministrazione comunale.

Il gestore si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dei servizi in oggetto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016.

Il Titolare del trattamento è Il Comune di Terno d'Isola, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore il Sindaco. Il Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) del Comune di Terno è il dott. Luigi Mangili di Cloudassistance -Via S.V. de Paoli, 9 -24023 - Clusone (BG)

Art. 21 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, si fa riferimento alle norme vigenti in materia e al Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Amministrazione

.....

Per il Gestore

.....